

Onorevole

CONSOB

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini 3

00198 ROMA

Milano, 30 settembre 2017

Inviata tramite SIPE

Oggetto: Risposta AIPB, Associazione Italiana Private Banking, al documento di consultazione “Modifiche al libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari”

AIPB¹ apprezza l’opportunità di poter offrire il proprio contributo nel processo di consultazione sulle modifiche necessarie per l’attuazione dell’art. 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di Stabilità per il 2016”) in materia di consulenti finanziari.

Premessa

L’apertura degli Albi dei consulenti finanziari autonomi (persone fisiche) e delle società di consulenza finanziaria, così come previsti dagli artt. 18 bis e 18 ter del TUF, ha posto un problema di cambiamento di governace dell’OCF, ossia dell’Organismo dei consulenti finanziari che gestisce l’albo.

A questo riguardo degno di attenzione, in particolare, è l’art. 96 della bozza di Regolamento in consultazione che detta i requisiti di rappresentatività delle Associazioni professionali.

I soggetti rilevanti che dovranno essere rappresentati in OCF saranno:

¹ AIPB è nata nel 2004 per rappresentare gli interessi delle Banche e delle Imprese di Investimento che prestano il servizio di Private Banking in Italia. Il settore gestisce masse pari ad oltre 763 miliardi di Euro, la dimensione media dei portafogli dei private banker è pari a 84 milioni di Euro ed i nuclei familiari seguiti dal singolo banker non superano mediamente le 71 unità (fonte AIPB “Analisi del mercato servito dal Private Banking in Italia”, dati al 31/12/2016).

- i consulenti finanziari autonomi (persone fisiche);
- le società di consulenza finanziaria;
- i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- i soggetti abilitati e gli intermediari finanziari, in qualità di soggetti preponenti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

Di fondamentale importanza è il comma 3 dell'art. 96 (2) ove si detta il principio di esclusività per le Associazioni dei soggetti abilitati.

Si ritiene che AIPB abbia i requisiti necessari per rientrare in questa categoria.

Nel dettare i requisiti di rappresentatività, il Regolamento prevede infatti che sono rappresentative dei soggetti abilitati solo le Associazioni che:

- a) hanno tra i propri Associati esclusivamente soggetti abilitati e intermediari finanziari;
- b) si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per una percentuale non inferiore al 10% degli iscritti all'albo.

L'impostazione del documento posto in consultazione mostra come si sia scelto di seguire un principio di esclusività secondo cui l'Associazione, per avere i requisiti di rappresentatività nell'OCF, non può rappresentare soggetti appartenenti a categorie diverse.

AIPB ha come Soci Ordinari solo soggetti abilitati, anche se in tal modo rinuncia ad una rappresentatività trasversale del Private Banking in quanto tale, ossia quello che venisse svolto oltre che dalle banche e dagli altri soggetti abilitati, anche dai consulenti finanziari indipendenti e dalle società di consulenza finanziaria.

L'altro requisito è di carattere quantitativo ed è subordinato al fatto che i soggetti abilitati Associati ad AIPB si avvalgano di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede per una percentuale non inferiore al 10% degli iscritti all'Albo. In altri termini, la condizione positiva si verifica nel caso in cui i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede appartenenti alle associate fossero in numero superiore al 10% degli iscritti all'Albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Detto requisito è stato verificato e si può ritenere integrato.

2) Art 96, comma 3; "Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:

- a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
- b) hanno tra i propri associati esclusivamente soggetti abilitati e intermediari finanziari, che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati, valida fino a revoca".

Considerazioni conclusive

Nell'apprezzare il testo proposto da codesta onorevole Commissione, AIPB aderisce allo stesso osservando che, in relazione ai requisiti qualitativi e quantitativi proposti, che appaiono concreti e ragionevoli, la stessa possa avere rappresentatività nella nuova composizione dell'OCF.